

**SCHEMA DI
CONTRATTO DI CONCESSIONE PER IL POSIZIONAMENTO TEMPORANEO DI MEZZO MOBILE ATTO ALLA
VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E/O BEVANDE PRESSO PARCO DI STUPINIGI**

Tra

l'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEI PARCHI REALI C.F. 01699930010 in persona del Direttore *pro tempore*, STEFANIA GRELLA nominata con Deliberazione di Consiglio n.13 del 07.04.2022, con sede in Venaria Reale (TO), Viale Carlo Emanuele II n. 256 (di seguito per brevità denominato Ente)

e

..... nato a il.../.../.....,
C.F....., residente in via, in qualità di
..... della ditta, P.IVA, con sede in
..... via(di seguito indicato più brevemente Concessionario)

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 44 del 22/10/2022 veniva approvato l'Avviso di ricerca di concessionari per il posizionamento temporaneo di mezzi mobili atti alla vendita e somministrazione di alimenti e/o bevande presso alcune aree del Parco Naturale La Mandria e nel Parco Naturale di Stupinigi;
- con Determinazione Dirigenziale n. ... del .../.../..... è stata affidata la concessione dell'area presso il Parco Naturale di Stupinigi per il posizionamento temporaneo di mezzo mobile atto alla vendita e somministrazione di alimenti e/o bevande a

Si concorda e si stipula quanto segue:

1. PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 1 - Oggetto della concessione

La Concessione ha per oggetto l'utilizzo temporaneo di area presso Area parcheggio presso il Parco Rustico in Nichelino (posto lungo la SP da Stupinigi ad Orbassano), come da planimetria allegata (ALLEGATO A), per il posizionamento del mezzo di cui all'offerta tecnica presentata dal Concessionario (ALLEGATO B), per l'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, con possibilità di svolgimento dell'attività anche in forma itinerante lungo la SP da Stupinigi ad Orbassano e lungo la viabilità interpodereale afferente, e nel Parco Rustico in Borgaretto (presso aree boscate di Viale Torino), come da planimetria allegata (ALLEGATO A), in orari esclusivamente diurni, per l'anno 2023, eventualmente rinnovabile per atto espresso.

La Concessione presso l'area in oggetto ha carattere esclusivo fatta salva la facoltà dell'Ente di estendere la concessione ad altri operatori in occasioni di particolari eventi o manifestazioni.

L'area viene concessa per tale utilizzo nello stato in cui si trova esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di vendita e somministrazione di alimenti e/o bevande. Presso l'area in oggetto l'Ente non mette a disposizione forniture idriche ed elettriche, ed in tal senso l'Ente Concedente non è tenuto a nessun obbligo in merito.

Art. 2 – Obblighi a carico del concessionario

Sono stabiliti i seguenti obblighi e oneri del concessionario:

- a. Utilizzo dell'area concessa in modo adeguato, per le finalità cui la stessa è destinata, secondo le modalità previste nell'offerta tecnica presentata dal Concessionario;
- b. Obbligo di avviare il servizio entro 2 (due) mesi dalla stipula del contratto;
- c. Osservanza di tutta la normativa di legge e regolamentare delle norme in materia di sicurezza, di igiene, di circolazione dei veicoli (limiti ambientali compresi), nonché di ogni prescrizione emanata dalle Autorità competenti applicabili all'attività svolta, compresa altresì l'osservanza delle normative vigenti e future emanate allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;
- d. Acquisizione a propria cura e spese di qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o altra forma di assenso necessario per l'esercizio dell'attività di vendita e somministrazione di alimenti e/o bevande;
- e. Rigorosa osservanza delle normative a carattere fiscale;
- f. Svolgimento dell'attività di vendita e somministrazione di alimenti e/o bevande almeno durante tutti i sabati e festivi dal 1 marzo al 1 novembre, fatte salve giornate in cui il meteo non sia favorevole.
- g. Mantenere in efficienza e stato di decoro e pulizia l'area assegnata, anche a promozione e tutela dell'immagine del Parco. Nell'area esterna non potranno essere posizionati merci, oggetti o strutture aggiuntive di qualsiasi natura;
- h. Attuazione di norme di comportamento ambientalmente sostenibili, quali utilizzo di prodotti di consumo poco inquinanti o a basso impatto ambientale, contenimento degli sprechi (idrici, energetici ecc..) e della produzione di rifiuti non degradabili, raccolta differenziata dei rifiuti ecc. Il Concessionario si obbliga all'uso di attrezzature e beni che non generino eccessivi rumori ed inquinamento, in particolare i contenitori degli alimenti e/o bevande fornite dovranno essere di materiali biodegradabili (non in plastica);
- i. Garantire una facile ed efficiente reperibilità;
- j. Informare i visitatori sulle specificità naturali-culturali e opportunità di fruizione del Parco, del territorio contiguo, delle altre aree protette regionali e sulla sentieristica locale, sulla base di materiali promozionali e informativi messi a disposizione o approvati dall'Ente Parco;
- k. Impegno a coordinarsi con l'Ente Parco al fine di fornire ai visitatori/fruitori un servizio di accoglienza coordinato e di qualità;
- l. Riconsegnare l'area libera da cose e persone alla scadenza del contratto.

Il Concessionario assume l'obbligo di rispettare quanto indicato nell'offerta tecnica presentata.

Il Concessionario per tutta la durata del contratto deve garantire per tutto il personale addetto il rispetto delle norme di legge, di contratto collettivo di lavoro e degli eventuali integrativi aziendali, delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché di tutti gli adempimenti previsti dalla legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e soci.

È fatto divieto di cedere a terzi la presente Concessione.

Art. 3 – Canone

Il Concessionario è tenuto a pagare all'Ente, contestualmente alla stipula del contratto, un canone annuo pari ad €, come da offerta presentata il .../.../.....

Art. 4 – Responsabilità per danni

Il Concessionario assume ogni responsabilità per i danni derivante dall'attività svolta nell'area concessa, compresa la responsabilità per i danni derivanti all'Ente o a terzi, cose o persone.

Il Concessionario, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, consegna copia di idonea polizza assicurativa a copertura dei danni causati dal mezzo a persone e cose, pari ad €

Art. 5 – Risoluzione e recesso

L'Ente si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto in caso di inadempimento degli obblighi indicati nel presente contratto, compresi quelli oggetto dell'offerta tecnica presentata, fatta salva la richiesta di eventuali danni cagionati.

È altresì causa di risoluzione la perdita dei requisiti per l'esercizio del commercio di prodotti alimentari su aree pubbliche, così come la revoca dell'autorizzazione per l'esercizio di tale attività, nonché il mancato rispetto delle norme e di ogni prescrizione emanata dalle Autorità competenti.

È causa di risoluzione del Contratto la violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62), estesi per quanto compatibili allo svolgimento del servizio in oggetto in attuazione dell'art. 2 del Codice stesso.

È fatta salva la facoltà di recesso di entrambe le parti, con obbligo di preavviso all'altra parte di almeno due (2) mesi.

Art. 6 – Disciplina conclusiva

Per quanto non definito dal presente Contratto si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile.

Tutte le spese, imposte e tasse conseguenti al presente Contratto sono a carico del Concessionario.

Il presente Contratto verrà registrato in caso d'uso, ad onere e spese della parte richiedente.

Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Venaria Reale,

Il Concedente
L'Ente di Gestione delle aree
protette dei Parchi reali

Il Concessionario
.....

Allegati:

ALLEGATO A: Planimetria area concessa

ALLEGATO B: Offerta tecnica presentata dal Concessionario il .../.../2022

ALLEGATO C: Regolamento del Parco e Disciplinare di fruizione dell'area regionale